



Statuto - La Repubblica del Design

Art.1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione denominata "La Repubblica del Design".

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede operativa a Milano, via Cosenz 44/4.

Art.3 – Scopo e attività dell'Associazione

"La Repubblica del design" è un'Associazione culturale no-profit che ha come obiettivo specifico la valorizzazione e la rigenerazione delle periferie.

Lo scopo generale dell'Associazione è la promozione culturale e sociale di tali aree, ed intende riunire e rappresentare in un unico network differenti attori con l'intenzione di promuovere il design, sostenere lo sviluppo della creatività ed incentivare l'uso della tecnologia quali aspetti complementari per la diffusione di una cultura del progetto interdisciplinare e collaborativa al fine di avere ricadute tangibili in ambito culturale e sociale.

L'Associazione potrà intraprendere qualsiasi attività conforme ai propri scopi e in particolare:

- organizzare e promuovere, eventi, incontri, convegni, mostre, manifestazioni;
- organizzare corsi e seminari per professionisti, studenti e altri gruppi non professionali interessati;
- patrocinare e organizzare concorsi e premi;
- collaborare con Istituzioni, altre associazioni ed enti del terzo settore, istituti di ricerca, imprese ed esercizi commerciali, scuole e università, enti pubblici;
- aderire e partecipare ai programmi di altre organizzazioni nazionali e internazionali.

L'Associazione è indipendente, apolitica e senza scopo di lucro e promuove le proprie finalità nell'area della città metropolitana di Milano e non solo.

Art.4 - Durata

Non è previsto alcun limite alla durata dell'Associazione.

Art.5 - Soci

Possono aderire Associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione stessa, che non abbiano interessi contrastanti e dichiarino di accettarne le regole di struttura e di funzionamento.

I soci possono essere persone fisiche, associazioni aventi scopo, le scuole, le fondazioni, le aziende, gli enti pubblici e privati con interessi conformi o complementari a quello dell'associazione.

I soci possono essere: ordinari, onorari, sostenitori, studenti.

A) Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e parteciperanno attivamente o contribuiranno alla diffusione delle attività della stessa. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto.

- B) Sono Soci Onorari tutte le personalità o gli Enti che siano stati invitati dal Consiglio Direttivo ad aderire all'Associazione ed abbiano espresso parere favorevole. I soci onorari non hanno diritto al voto.
- C) Sono Soci Sostenitori quei soci che versano all'Associazione una quota annuale minima stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e hanno diritto di voto.
- D) Sono Soci Studenti i giovani fino ai 26 anni che frequentano la scuola e l'università. I Soci Studenti sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e non hanno diritto di voto.

La qualifica di socio si perde: per decesso, recesso, e per morosità o per esclusione; questi ultimi due casi verranno dichiarati dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi. I soci che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né di vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'ammissione a socio ordinario o sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata annualmente. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione è insindacabile.

Art.6 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annua di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto ad eccezione dei soci onorari e dei soci studenti;
- c) ad accedere alle cariche associative, con esclusione dei soci onorari e dei soci studenti; d) di attivarsi per il conseguimento dello scopo sociale.

Art.7 Organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota annuale di associazione e dai soci di diritto.

I soci, mediante delega scritta, possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti stessi per tutte le materie ad essa riservate nel presente articolo. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota di associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario il quale produrrà un verbale di assemblea. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

All'assemblea spetta:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio e della relazione illustrativa;
- l'approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo disciplinante l'attività sociale;
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (presidente, vicepresidente e segretario) a un massimo di 7 membri scelti tra i soci ammessi a partecipare all'assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, della perdita della qualifica di socio o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione scegliendo tra i soci ammessi a fare parte dell'assemblea; il nuovo Consigliere rimane in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati in modo esplicito alla competenza di altri organi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano in particolare i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio annuale di esercizio e la relazione illustrativa;
- deliberare a proprio insindacabile giudizio sulle domande di adesione all'Associazione;
- deliberare sull'esclusione dei soci in caso di violazione di quanto previsto al 1° paragrafo dell'art. 6;
- nominare il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire, nell'ambito delle proprie competenze, specifici poteri a singoli consiglieri, dotandoli altresì dei necessari poteri di rappresentanza. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto dell'esercizio e all'ammontare della quota sociale annuale e su ogni altra materia allo stesso riservata.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Presidente

Al Presidente spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione presso i terzi ed in giudizio. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea.

Art. 11 –Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

Relaziona al Consiglio Direttivo sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione.

Art. 13 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- quote sociali annuali;
- contributi straordinari dei soci;
- contributi da parte di soggetti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- somme derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Art. 14 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio annuale di esercizio con il conto economico e la relazione illustrativa che dovranno essere sottoposti all'assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 giugno dello stesso anno.

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'assemblea, questa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti ad enti e/o associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto in questa sede non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.